

O.d.G. aggiuntivo del 05/10/2018

N° 08 pot. 1536

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 05/10/2018

Delibera n°	del
-------------	-----

Oggetto: Controversia stragiudiziale – Danno da vacanza rovinata – Proposta transattiva – determinazioni.

Allegati:

- 1) sentenza n. 2521/2018;
- 2) proposta conciliativa del 28/09/2018.

Il Direttore Generale, d'intesa con Il Direttore Amministrativo, e il responsabile Unità Organizzativa Affari Generali e Legali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

- con sentenza del 02/07/2018 n. 2521, (all. 1) R. S. il Giudice di Pace di Taranto ha condannato l'Azienda, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Semeraro, accertandone l'inadempimento e la responsabilità, al pagamento in favore dell'avvocato P. Morelli della somma di € 400,00 a titolo di risarcimento danno non patrimoniale e/o compensazione pecuniaria per il mancato godimento del trasporto giornaliero per l'isola di San Pietro dal 18/08/2017 al 30/08/2017 e dal 09/09/2017 al 17/09/2017, oltre interessi dalla data di costituzione in mora ed alla rifusione delle spese legali, liquidate in complessive € 373,00, oltre accessori di legge;
- con nota del 28/09/2018, inoltrata a mezzo pec, l'avvocato Paola Morelli per conto dei suoi ulteriori 39 assistiti ha avanzato proposta transattiva finalizzata a comporre l'insorgenza vertenza nella misura di € 120,00 per posizione, per complessive € 4.680,00, oltre che un importo forfettario di € 800,00 per i compensi legali comprensivi di oneri accessori e previdenziali (all. 2);

Considerato che:

- in caso di proposizione di altrettanti giudizi di fronte al Giudice di Pace dall'esito incerto, l'Azienda si esporrebbe ad un elevato impegno economico in caso di condanna, rispetto all'effettivo valore del contenzioso;

Tanto premesso e considerato, per le ragioni sopra esposte si propone:

- 1) di delegare il Presidente a ricercare un'ipotesi transattiva con il legale di controparte per definire le vertenze stragiudiziali in atto;
- 2) autorizzare sin d'ora il Presidente a comunicare agli uffici le determinazioni assunte.

Il Capo Unità Organizzativa AA.GG. , dott.ssa Tiziana Tursi

Il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Carallo:

Il Direttore Generale, ing. Massimo Dicecca:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta che precede;
- esaminati gli atti;
- visto lo Statuto Sociale;
- a voti unanimi,

DELIBERA

- 3) di delegare il Presidente a ricercare un ipotesi transattiva con il legale di controparte per definire le vertenze stragiudiziali in atto;
- 4) autorizzare sin d'ora il Presidente a comunicare agli uffici le determinazioni assunte.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Ufficio del Giudice di Pace

Il Giudice di pace di Taranto dott. Francesco LIACI ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1906/18 RG, avente ad oggetto:

“RISARCIMENTO”

tra

MORELLI Paola, in proprio e da se stessa rappresentata e difesa ai sensi della LP e presso il suo studio in Taranto, alla via C.so Umberto n. 188, elettivamente domiciliata;

attore

e

AMAT spa, in persona del suo lrpt, rappresentata e difesa dall' avv. Luigi Semeraro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Taranto alla via Nitti n. 37, come da procura;

convenuto

All'udienza del 31.05.2018 i procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni, riportandosi entrambe ai loro atti introduttivi, difensivi e di causa, dei quali ne chiedono l'integrale accoglimento, ribadendo le rispettive richieste e deduzioni pro e contro. Scambiano quindi le loro memorie difensive autorizzate e chiedono che la causa sia segnata a sentenza.

RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, entrata in vigore il 04 luglio 2009. Tale sentenza semplificata è

ALL. 1
N° 2522/18 Sent.
N° 1906/18 R.G.
N° Rep.
N° 3922/18 Cron.



[Handwritten signature]

l'effetto di una disposizione legislativa. Tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, nella parte in fatto solitamente denominata come "svolgimento del processo".

Preliminarmente infondata si è rivelata l'eccezione di improponibilità dell'atto di citazione eccepita dal convenuto e/o di inammissibilità della domanda; infatti, ai sensi art. 164 cpc, l'atto introduttivo pare contenere, icto oculi, sia la determinazione della cosa oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni su cui si fonda la domanda. Pertanto non meritevole di accoglimento è risultata l'eccezione sollevata, anche in considerazione dei principi di oralità ed immediatezza che caratterizzano il processo innanzi al Giudice di Pace.

La domanda dell'attrice, ritualmente proposta, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a causa dell'inadempimento contrattuale della società di trasporti convenuta, che ha interrotto per diciannove giorni il servizio di trasporto a mezzo idrovie che collega in esclusiva la città di Taranto con lo stabilimento balneare dell'isola di S. Pietro, è palesemente fondata e, pertanto, va accolta, per quanto di ragione...

L'attrice ha infatti dato prova (cfr. doc. in atti allegati), di avere sottoscritto nel giugno del 2017 con l'AMAT S.p.A. un abbonamento finalizzato al trasporto giornaliero della stessa, dalla Città di Taranto allo Stabilimento Elioterapico M.M. dell'Isola di S. Pietro e viceversa, nel periodo compreso fra il 24.06.2017 al 17.09.2017 dietro il versamento di euro 125,00.

L'attrice ha anche dato prova dell'inadempimento della società convenuta, circostanza questa neanche contestata dalla società di trasporti, che si è limitata ad offrire a titolo di risarcimento per il guasto della motonave e per il mancato trasporto il costo di quanto pagato (cfr. note conclusionali pag. 4).

Tanto premesso, ritiene questo giudice applicabile al caso in esame la disciplina di cui ai principi generali dettati dall'art. 1218 e 1681 cc, che in caso di inadempimento, legittimano il passeggero anche al risarcimento del danno non patrimoniale. Non può, infatti, dubitarsi che il contratto di trasporto è un negozio giuridico di natura sinallagmatica e, quindi, si colloca tra le obbligazioni a prestazioni corrispettive che, per il viaggiatore, si perfeziona nel momento in cui acquista il biglietto, mentre per il vettore, solo nel momento in cui il passeggero trasportato giunge a destinazione. Così delineato il quadro

normativo in cui deve trovare soluzione la vicenda dedotta nel presente giudizio, non rimane a questo giudice che accertare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento parziale del contratto.

Risultano incontestati, oltre che documentati, i seguenti fatti:

a) l'AMAT svolge "in esclusiva" il servizio di idrovie, qualificato come trasporto pubblico locale, tramite due motonavi adibite al trasporto di persone, la CLODIA e l'ADRIA, collegando la città di Taranto con l'isola di S. Pietro, sul quale la Marina Militare gestisce uno stabilimento balneare aperto al pubblico;

b) il servizio di trasporto mediante Idrovie viene offerto durante la stagione balneare in cui viene aperto lo stabilimento e, per il periodo in questione compreso tra il 24.06.2017 al 18.09.2017;

c) per tale ragione balneare l'attrice ha sottoscritto un abbonamento con l'Amat spa, finalizzato al trasporto giornaliero della stessa dalla Città di Taranto allo Stabilimento Elioterapico M.M. dell'Isola di S. Pietro, dietro il versamento di euro 125,00, al fine della frequenza di tale stabilimento;

d) tale trasporto veniva dapprima sospeso dal 18.08.2017 al 30.08.2017 per un guasto tecnico della motonave poi, a riparazione avvenuta, ripreso per una settimana e, infine, dal 09.09.2017 interrotto definitivamente per una nuova avaria della motonave sino al 17.09.2017, data di chiusura dello stabilimento balneare, impedendo di fatto all'attrice sia il godimento del trasporto promesso, sia il godimento dello stabilimento balneare elioterapico; Tanto emerge limpidamente sia dalla documentazione in atti, sia dal fatto che la società convenuta non contesta i fatti così come narrati dall'attore, ma si limita a negare il preteso risarcimento, ritenendo non applicabile alla fattispecie alcun danno da vacanza rovinata (cfr. note difensive pag. 5).

Tanto premesso, non vi può essere alcun dubbio che l'interruzione del servizio di trasporto de qua per un tempo così prolungato (ben diciannove giorni), non risultando il contrario, integri gli estremi di un inesatto adempimento contrattuale da parte dell'Amat spa, per non avere assicurato la continuità del servizio fino alla chiusura della stagione balneare, come da titolo di viaggio rilasciato dalla stessa azienda a conclusione del contratto con l'attrice (cfr. doc. in atti allegati).

Pertanto, sussistendo l'inadempimento del vettore, ex art. 1681 cc, la convenuta Amat spa è obbligata ex art. 2043 C.C. a risarcire i danni conseguenti all'interruzione del trasporto durante il periodo indicato, e quindi al pagamento in favore dell'attrice del risarcimento dei danni.

Inconferente è il richiamo invocato dalla società di trasporti convenuta della normativa di cui all'art. 48, comma 12 ter della Legge 96/2017 del 3.08.2017, atteso che la responsabilità

dell'Amat nei confronti del passeggero ha natura contrattuale, in quanto l'acquisto del biglietto e/o dell'abbonamento determina la nascita di un "rapporto contrattuale", poiché quest'ultimo configura il pagamento del prezzo verso l'utilizzazione del servizio. In tale relazione contrattuale l'utente si obbliga a pagare il prezzo per l'utilizzo del servizio e l'Amat si impegna ad eseguire la controprestazione.

Nel caso in cui la prestazione oggetto del contratto di viaggio non venga eseguita l'utente ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento sia del danno patrimoniale, già effettuato dalla convenuta, che non patrimoniale.

Nella fattispecie, l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del disagio, del nervosismo, della frustrazione, della perdita della serenità e dello stravolgimento delle aspettative, della qualità e serenità del trasporto sull'isola, finalizzato al godimento dello stabilimento elioterapico, che non è stata pienamente goduta per la ingiustificata sospensione prima e soppressione dopo da parte dell'Amat S.p.A. del servizio di trasporto verso lo stabilimento balneare dell'isola di San Pietro per ben diciannove giorni.

Trattasi indubbiamente di lesione psico-fisica degna di ristoro in conseguenza di anormalità verificatasi nell'esercizio dell'esecuzione del trasporto, che è risarcibile secondo le ordinarie regole e con l'ordinario onere probatorio, salvo che il vettore dimostri che l'anormalità sia avvenuta per caso fortuito o forza maggiore. Circostanza quest'ultima che, nel caso in esame, non è emersa, essendosi disinteressata la convenuta di tale attività (cfr. Giudice di Pace di Tranto del 14.12.13).

Di contro, è emersa, invece, la prova del comportamento inadempiente della convenuta azienda che, ingiustificatamente e senza fornire alcuna informazione all'utenza, non ha messo a disposizione altri mezzo di trasporto alternativi al fine consentire la continuità del servizio promesso.

La parte attrice ha prodotto, quindi, prova dell'episodio lamentato e non contestato, ha anche dimostrato di aver costituito in mora la società convenuta (cfr. doc. in atti allegati). L'attore ha quindi supportato i fatti di causa, tra l'altro mai contestati, attesa anche la proposta conciliativa formulata, con una esauriente produzione documentale. Pertanto è oltremodo pacifico che l'odierno attore ha diritto al risarcimento del danno patito per il mancato godimento del servizio di trasporto prenotato con abbonamento con la società convenuta.

Tanto premesso, la normativa in materia di danno non patrimoniale trova il suo fondamento nell'art. 2059 cc e mira a tenere indenne l'individuo che abbia subito un ingiusto danno morale e/o biologico-esistenziale, riconoscendogli il diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi da parte del giudice civile, che dovrà tenere conto, ai fini del risarcimento, delle conseguenze subite ed accertate, oltre che della realizzazione della personalità nel mondo esterno, così come si sarebbe compita ove non si fosse verificato il fatto dannoso (Cass. 12.04.1984 n.2368, nonché 06.02.07 n. 2546).

L'attore ha quindi anche diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, in ordine ai patemi d'animo, alle sofferenze derivanti dal decoro della dignità della sua sfera personale per il danno subito (App. Napoli 15.02.06 – nonché Trib. di Taranto sent. n. 348/14 del 05.02.14).

Riguardo al quantum debeatur, tenuto conto delle circostanze del caso, atteso che l'attore ha contenuto la domanda nei limiti di E. 1.000,00, ponendo a base del risarcimento il mancato godimento della struttura balneare (cfr. doc. in atti allegati), rimettendosi in subordine ad una valutazione anche minore ritenuta di giustizia, da valutarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cc.

Tanto premesso, si ritiene equo, così come precisato dalla Suprema Corte con sentenza n.19148/05, poter liquidare in favore dell' attore la complessiva somma di E. 400,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti.

L'attore ha persino costituito in mora il convenuto senza nulla ottenere. Da non trascurare poi il comportamento processuale del convenuto, ai sensi degli artt. 116 cpc, che limitandosi a rimborsare quanto versato per un servizio non reso (cfr. note conclusionali pg.4), ha implicitamente confermato ogni responsabilità nel merito, dando luogo all'obbligazione nei suoi confronti.

La conseguenza dell'accoglimento della domanda attorea comporta la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sull'atto di citazione proposto da Morelli Paola così decide:

- 1) Accertato l'inadempimento e la responsabilità della società convenuta, accoglie la domanda e, di conseguenza, condanna la Società Amat spa, in persona del Irpt, al pagamento in favore di Paola Morelli della somma di Euro 400,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e/o compensazione pecuniaria per il mancato godimento del trasporto promesso; oltre interessi dalla data di costituzione in mora, come per legge, non riconoscendo la rivalutazione monetaria perché non provata;
- 2) Condanna la società Amat spa, in persona Irpt alla rifusione delle spese processuali che liquida in considerazione del valore della causa, ai sensi del recente DM n. 55/14 in complessive Euro 373,00; di cui Euro 330,00 per onorari ed Euro 43,00 per spese vive, nonché la maggiorazione sulle spese generali del 15% come T.F, oltre IVA e CAP come legge.
- 3) Dichiaro esecutiva la presente sentenza!

Così deciso in Taranto il 02.07.2018

Va Depositato in Cancelleria
Taranto, il 24.07.2018



CANCELLIERE
RINO DE PASCALIS

Il Giudice di Pace
Prof. avv. Francesco LIACI
Francesco Liaci

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto avv. Paola Morelli, con studio professionale in Taranto al C.so Umberto I, 187 (Cod. Fis. MRLPLA67A65L049H - PEC: avv.paolamorelli@legalmail.it), iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 comma 9bis nonché 16 undecies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012 n.179, così come introdotto dal Decreto-Legge del 24 giugno 2014, n. 90 così, convertito con modificazioni in Legge n.114 dell'11.08.2015 e successive modifiche e integrazioni, in adempimento delle modalità previste dall'art. 16 - undecies del D. L. 27 giugno 2015, n. 83, con le modifiche apportate, in sede di conversione, dalla LEGGE 6 agosto 2015, n.132

attesta la conformità della presente copia,

composta di n.6 facciate, costituita dalla Sentenza emessa dal Giudice di Pace Taranto, nella persona dell'Avv. Francesco Liaci, n. 2521/2018, pubbl. il 04.07.2018, RG n. 1906/2018, del 02.07.2018, al corrispondente atto trasmesso in allegato alla comunicazione telematica inviata dall'Ufficio Pubblicazione Sentenze Civili del Giudice di Pace di Taranto.

Essa, pertanto, equivale all'originale.

Taranto, 06.07.2018

Avv. Paola Morelli

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Sent. GdP Taranto n. 2521/2018 - proposta transattiva posizioni residue richiesta risarcimento AMAT

Mittente: "Per conto di: avv.paolamorelli@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

Data: 28/09/2018 18.54

A: amat@pec.amat.ta.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/09/2018 alle ore 18:54:24 (+0200) il messaggio "Sent. GdP Taranto n. 2521/2018 - proposta transattiva posizioni residue richiesta risarcimento AMAT" è stato inviato da "avv.paolamorelli@legalmail.it" indirizzato a:
amat@pec.amat.ta.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 0048A11A.00A14E2E.211A4F7F.8F171690.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 28/09/2018 at 18:54:24 (+0200) the message "Sent. GdP Taranto n. 2521/2018 - proposta transattiva posizioni residue richiesta risarcimento AMAT" was sent by "avv.paolamorelli@legalmail.it" and addressed to:
amat@pec.amat.ta.it
The original message is attached.

Message ID: 0048A11A.00A14E2E.211A4F7F.8F171690.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

—postacert.eml—

Oggetto: Sent. GdP Taranto n. 2521/2018 - proposta transattiva posizioni residue richiesta risarcimento AMAT

Mittente: "AVV. PAOLA MORELLI" <avv.paolamorelli@legalmail.it>

Data: 28/09/2018 18.54

A: amat@pec.amat.ta.it

Spett.le AMAT S.p.A.

Facendo seguito all'esito di cui alla sentenza in oggetto, ormai passata in giudicato, ed alla proposta già inviata il 18.07.2018 al Collega Semeraro, si reitera la disponibilità delle 39 posizioni residue, a transigere la lite all'importo di euro 120,00 ciascuna.

Alla somma complessiva di euro 4.680,00 dovrà essere aggiunto un importo forfettario di euro 800,00 per i compensi legali comprensivi di oneri accessori e previdenziali (circa euro

20,00 a posizione!).

Resto attesa di un cortese riscontro entro sette giorni dalla presente, in mancanza procederò ad introdurre tutti i giudizi di merito con notevole aggravio di costi a carico della Vs. società.

Distinti saluti.

Avv. Paola Morelli

Allegati:

postacert.eml

2,0 kB

datacert.xml

941 bytes